



Roma, 29 gennaio 2016  
Protocollo: 4162/AC/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
LORO SEDI

## CIRCOLARE N°47

**Oggetto: Legge di Stabilità 2016 – Limite pagamenti cash – Permane il limite di 1.000,00 euro per i pagamenti e versamenti cash da parte delle società e associazioni sportive dilettantistiche –**

Il comma 898 della legge n. 208, del 28 dicembre 2015 (cd. Legge di Stabilità 2016) ha elevato da 1.000,00 a 3.000,00 euro il limite dell'utilizzo del contanti nei pagamenti e versamenti, fermo restando il limite di 1.000,00 euro per i *money transfer* e per i pagamenti fatti dalla Pubblica Amministrazione.

Per quanto, invece, concerne il trattamento dei pagamenti *cash* per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, occorre fare riferimento al comma 5, dell'art. 25, della legge 13 maggio 1999, n. 133 e successive modificazioni, che stabilisce che i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a 1.000,00 euro (*limite elevato da 516,46 a mille euro dall'art. 1, comma 713, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (*carte di credito, ecc.*).

La violazione della suddetta disposizione comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 258,23 ad euro 2.065,83 e comportava, inoltre, la sanzione dell'esclusione dalla legge n. 398/91 per i soggetti che avevano optato per il regime tributario recato dalla medesima legge n. 398. Quest'ultima sanzione è stata, però, abrogata con l'art. 19, del decreto legislativo n. 158, del 24 settembre 2015.

Perché la disposizione recata dal comma 898, della legge di Stabilità 2016 possa avere efficacia anche nei confronti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, necessita – come s'è verificato con l'art. 1, comma 713, della legge n. 190 del 2014 – l'emanazione di un'apposita disposizione legislativa che modifichi, ancora una volta, il predetto comma 5, dell'art. 25, della legge n. 133 del 1999.

In tal senso, la Lega Nazionale Dilettanti sta operando per ottenere l'intervento legislativo.

Pertanto, fintanto che non interverrà l'auspicata modifica del comma 5, dell'art. 25 sopra citato, per le società e le associazioni sportive dilettantistiche permane per i pagamenti ed i versamenti *cash* **il limite di 1.000,00 euro**. Ad un diverso comportamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Antonio Cosentino